

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

454 / 2022 del 02/12/2022

Oggetto: COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI DI PROPRIETA' REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI E DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESA D'ATTO

OGGETTO: COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI DI PROPRIETA' REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI E DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 788/2022, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- l'art. 6, comma1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il quale prevede che per l'attuazione delle attività di Protezione Civile, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, al fine di sviluppare la cooperazione nelle fasi di prevenzione, formazione, addestramento ed intervento in caso di emergenza, al fine di creare sinergia con la struttura regionale e le altre forze di Protezione Civile;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il cui art. 15, comma 1 prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la Legge Regionale del 30/12/2009 n. 33 – "T.U. delle leggi regionali in materia di sanità" e s.m.i.;

PREMESSO altresì che il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile d'intesa con le Regioni, nel 2007, ha redatto il progetto "Colonna mobile nazionale delle regioni" (CMR), la cui operatività è all'insegna dei principi di autosufficienza, continuità e omogeneità prestazionale, che ha definito la struttura delle colonne mobili in moduli base di assistenza alla popolazione, produzione e distribuzione pasti, logistica, PMA, telecomunicazioni e segreteria;

DATO ATTO che la Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, con Decreto n. 14202 del 05.10.2022, ha disposto la concessione in comodato d'uso alle Province, alla Città Metropolitana di Milano, alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e ad AREU di beni ed attrezzature di proprietà di Regione Lombardia per l'operatività della colonna mobile regionale;

RILEVATO che al momento gli oneri economici legati alle spese di manutenzione non sono quantificabili e saranno definiti con successivi atti alla luce della riserva di Regione Lombardia di compartecipare alle spese per la manutenzione straordinaria, o per il ripristino in caso di sinistri;

RICHIAMATA la nota della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, prot. AREU n. 22714 del 02.12.2022, con la quale è stato inviato il contratto di comodato d'uso per i materiali assegnati ad AREU, testo condiviso da parte dell'Agenzia regionale;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo del contratto e dei relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzandone la sottoscrizione, tra AREU e Direzione Generale Territorio e Protezione Civile per la concessione in comodato d'uso gratuito di materiale di Protezione Civile – beni di proprietà regionale;
2. di dare atto che il predetto accordo con durata di 5 anni, decorre dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo;
3. di prendere atto che al momento gli oneri economici legati alle spese di manutenzione non sono quantificabili e saranno definiti con successivi atti alla luce della riserva di Regione Lombardia di partecipare alle spese per la manutenzione straordinaria, o per il ripristino in caso di sinistri;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONTRATTO DI

COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI DI PROPRIETA' REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI E DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE

La **Giunta regionale della Lombardia** (C.F. 80050050154) - di seguito anche definita "comodante" - nella persona del Dirigente della Struttura "Coordinamento del sistema del volontariato di protezione civile e pianificazione emergenza", Sara Elefanti, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1

E

AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, C.F. 11513540960, di seguito definito "comodatario", nella persona del Legale Rappresentante, Direttore Generale dott. Alberto Zoli, domiciliato per la carica in Via Campanini, 6 - 20124 Milano (MI)

congiuntamente indicate, nel prosieguo, anche come "le parti", stipulano e convengono quanto segue.

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente contratto ha per oggetto la concessione in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 1803 e segg. del Codice Civile, dei beni di cui è proprietaria la Giunta Regionale, descritti nella tabella "Allegato".
2. Il comodante consegna al comodatario, che accetta, il bene come sopra descritto nello stato di fatto in cui si trova, affinché se ne serva gratuitamente per l'uso e la durata di seguito concordati.

Articolo 2

(Consegna del bene)

1. La stipula del presente contratto è subordinata alla redazione di una dichiarazione del comodatario, parte integrante e sostanziale del contratto stesso, contenente:
 - i dati amministrativi inerenti lo stato di conservazione dei beni (revisioni, assolvimento di aspetti di legge, manutenzioni, chilometraggio o ore di utilizzo, ecc);
 - i dati sulla custodia dei beni (luogo, indirizzo, referente, ecc).
2. La stipula del presente contratto annulla tutti i precedenti, anche non scaduti.
3. Eventuali integrazioni all'elenco di cui all'art. 1 saranno oggetto di specifica nota sottoscritta da entrambe le parti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 3

(Obblighi del comodatario)

1. Il comodatario impiega i beni oggetto del presente contratto secondo la loro naturale destinazione. In ogni caso, l'utilizzo deve essere conforme alle attività di protezione civile. Usi diversi dalle attività di protezione civile non sono consentiti.
2. Il comodatario si impegna a mantenere i beni in piena efficienza, salvo il naturale logorio, ed a custodirli in un luogo idoneo.
3. Il comodatario si impegna a:
 - a. consentire l'uso dei beni esclusivamente a personale adeguatamente formato e dotato di autorizzazioni, secondo la normativa vigente (es. patenti, abilitazioni etc.);
 - b. provvedere al mantenimento in efficienza dei beni mediante le verifiche previste per legge;
 - c. provvedere al mantenimento in efficienza dei beni mediante adeguata manutenzione;
 - d. stipulare per i veicoli e, se necessaria per gli altri beni, adeguata polizza assicurativa RC;
 - e. comunicare al comodante, almeno una volta all'anno, il chilometraggio percorso dai veicoli e gli interventi di manutenzione effettuati.

4. È fatto assoluto divieto al comodatario di cedere, a qualsiasi titolo, a terzi il presente contratto.

Articolo 4

(Referenti e modalità di comunicazione)

1. Le parti indicano come referenti del presente contratto:
 - a. per Regione Lombardia, il dirigente della competente Struttura della D.G. Territorio e Protezione Civile, o suo delegato;
 - b. per il comodatario il legale rappresentante, o suo delegato
2. Le parti concordano, altresì, di indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione ai fini del presente contratto, l'utilizzo esclusivo della posta elettronica certificata, come previsto dalla vigente normativa.
3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta ai rispettivi recapiti di posta elettronica certificata (PEC).
4. Per consentire la gestione operativa ottimale dei beni in comodato, esclusivamente in caso di emergenza, le comunicazioni potranno essere effettuate a mezzo posta elettronica semplice, o via telefono al Numero Verde della Sala Operativa Regionale. Sarà cura del comodatario inviare la necessaria comunicazione PEC entro le successive 48 ore.

Articolo 5

(Manutenzione ed interventi migliorativi)

1. Si intendono a carico del comodatario tutte le spese per l'utilizzo, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il ripristino a seguito di sinistri dei beni oggetto del presente contratto.
2. Regione Lombardia, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, si riserva la facoltà di partecipare alle spese per la manutenzione straordinaria, o per il ripristino in caso di sinistri, al fine di consentire la rapida rimessa in efficienza dei beni.
3. Qualsiasi intervento di modifica, anche migliorativa, ai beni in comodato dovrà essere proposto dal comodatario per iscritto e specificamente autorizzato dal comodante; le modifiche di carattere permanente e definitivo rimarranno comunque di proprietà del comodante.
4. Il comodatario si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente al comodante ogni anomalia o guasto, anche temporaneo, che impedisca il corretto funzionamento del bene.

Articolo 6

(Segni distintivi)

1. I beni verranno consegnati, ove fisicamente possibile, con il logo ufficiale di Regione Lombardia, come individuato dalla normativa vigente.
2. È fatto divieto al comodatario di cancellare o modificare, in tutto o in parte, il logo della Regione Lombardia apposto sui beni.
3. Il comodatario può apporre altri segni distintivi dell'ente o del soggetto del volontariato organizzato di protezione civile di appartenenza. In ogni caso, i segni distintivi dovranno essere facilmente rimovibili in caso di riconsegna dei beni.

Articolo 7

(Utilizzo operativo dei beni)

1. L'impiego dei beni oggetto del presente comodato, nell'ambito del sistema regionale delle Colonne Mobili, può essere disposto da AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenze, anche su richiesta di Regione Lombardia.
2. In caso di emergenze, esercitazioni ed attività formative di livello regionale o nazionale, i beni potranno essere impiegati anche al di fuori del territorio regionale, anche ad integrazione della Colonna Mobile Regionale.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del presente comodato d'uso, i beni potranno essere impiegati anche per attivazioni di livello locale, a supporto delle competenti Autorità di Protezione Civile, o di soggetti appartenenti al Servizio nazionale della protezione civile.

4. In caso di richiesta di intervento al di fuori del territorio regionale, proveniente da un soggetto appartenente al Servizio nazionale della protezione civile, sia in emergenza che per addestramento o formazione, sarà cura di AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenze comunicarne a Regione Lombardia, con le modalità di cui al precedente art. 4, la temporanea indisponibilità sul territorio regionale.
5. L'utilizzo per scopi diversi da quelli previsti dal presente articolo e dal precedente art. 3 darà facoltà al comodante di richiedere l'applicazione del seguente art. 9.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente contratto ha scadenza il 31 dicembre 2027.
2. Nel corso dei sei mesi precedenti la scadenza, il comodatario potrà richiederne il rinnovo. Il comodante si riserva la facoltà di confermare il comodato e/o modificare i termini del contratto. In caso di diniego, la parte comodante dovrà attenersi a quanto stabilito all'art 1803 del C.C. e segg.

Articolo 9

(Clausola risolutiva espressa)

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., le parti convengono espressamente che il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente da Regione Lombardia nel caso di violazione delle clausole di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7 ed, in ogni caso, a fronte di motivate esigenze di carattere operativo ed organizzativo intervenute nell'ambito del sistema regionale di protezione civile.
2. Nei casi di cui al precedente comma, la risoluzione opera di diritto quando la parte comodante comunica all'altra, a mezzo PEC, che intende avvalersi della presente clausola.
3. La riconsegna dei beni, che dovranno trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il normale deperimento legato all'uso, avverrà tramite accertamento in contraddittorio e redazione di processo verbale, a firma del dirigente della competente struttura regionale, controfirmato per conoscenza e accettazione dal comodatario.
4. Il comodatario risponde del deperimento che ecceda l'ordinario, dei danni provocati, degli illeciti amministrativi a lui direttamente o indirettamente imputabili, per colpa o dolo, anche mediante il pagamento delle somme occorrenti per il ripristino, anche amministrativo, del bene nelle stesse condizioni di consegna.
5. In caso di riconsegna anticipata, nulla è dovuto da Regione in termini economici.

Articolo 10

(Rinuncia del comodatario)

1. Il comodatario potrà proporre il recesso anticipato dal presente contratto, fornendone motivata comunicazione scritta al comodante.
2. La restituzione dei beni avverrà in conformità a quanto stabilito ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 9, con modalità e tempi stabiliti da Regione Lombardia e comunicati via PEC al referente del contratto.

Articolo 11

(Esclusione di responsabilità)

1. Regione, con la firma del presente contratto, si ritiene indenne da qualsiasi responsabilità, civile, penale e amministrativa per i danni arrecati a persone e/o cose, derivanti dall'uso dei beni, e per eventuali utilizzi illeciti nell'utilizzo degli stessi.

Articolo 12

(Controversie)

1. Per ogni controversia, il Foro competente è quello di Milano.

Articolo 13
(Spese di registrazione)

1. Il presente contratto è sottoscritto digitalmente con marca temporale; le parti detengono copia dei file con le relative attestazioni di firma digitale; le spese per eventuali formalità di registrazione, nei casi d'uso, saranno a carico della parte che ne faccia richiesta.

Articolo 14
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni dell'articolo 1803 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, li *(vedasi data della marca temporale)*

Per Regione Lombardia:
Il Dirigente
della Struttura Coordinamento
del sistema del volontariato
di Protezione civile e
Pianificazione di emergenza

Sara Elefanti

Per il Comodatario:

Il Direttore Generale

Alberto Zoli

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. le parti approvano specificamente per iscritto i seguenti
Articoli: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Per Regione Lombardia:
Il Dirigente
della Struttura Coordinamento
del sistema del volontariato
di Protezione civile e
Pianificazione di emergenza

Sara Elefanti

Per il Comodatario:

Il Direttore Generale

Alberto Zoli

Firma autografa sostituita da sottoscrizione digitale, ai sensi della normativa vigente

Allegato

DESCRIZIONE BENE	MATRICOLA/TELAIO	TARGA	IMMATRICOLAZIONE
AMBULANZA 4x4 - IVECO DAILY 55 SW/E4	ZCFD55C8005836758	EH396LX	09/06/2011
MODULO SHELTER ESTENSIBILE ISO 1C	013/2012		